



Comune di Auletta

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 18.10.2024

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto e finalità
- Art. 3 Individuazione degli impianti sportivi comunali
- Art. 4 Classificazione delle attività sportive
- Art. 5 Distinzione degli impianti sportivi comunali
- Art. 6 Quadro delle competenze

TITOLO II – CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 7 Assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi
- Art. 8 Modalità e criteri di assegnazione in uso
- Art. 9 Modalità di utilizzo
- Art. 10 Rinuncia
- Art. 11 Sospensione e revoca delle autorizzazioni
- Art. 12 Destinazione d'uso degli impianti sportivi

TITOLO III – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 13 Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali
- Art. 14 Competenze del gestore e dell'Amministrazione Comunale
- Art. 15 Corrispettivi di gestione e canoni annui
- Art. 16 Assegnazione spazi degli impianti in gestione
- Art. 17 Responsabilità verso terzi
- Art. 18 Durata delle gestioni
- Art. 19 Rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento di impianti sportivi privi di rilevanza economica
- Art. 20 Sfruttamento pubblicitario e subconcessione
- Art. 21 Revoca delle concessioni di gestione
- Art. 22 Funzioni di controllo

TITOLO IV – TARIFFE

- Art. 23 Determinazione tariffe
- Art. 24 Modalità di pagamento
- Art. 25 Concessione a titolo gratuito

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 26 Eventi di protezione civile
- Art. 27 Rinvii
- Art. 28 Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONI

Art. 1 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per impianto sportivo, l'insieme di uno o più sale o spazi attrezzati per attività sportive e/o motorie, aventi in comune i servizi di supporto e accessori, finalizzate al raggiungimento del benessere psicofisico degli utenti;
- per servizi di supporto, gli ambienti direttamente funzionali alle attività motorie ed alla presenza degli utenti, quali spogliatoi, servizi igienici e locali di pronto soccorso;
- per spazi o servizi accessori, gli spazi o servizi non direttamente funzionali alle attività motorie, accessibili agli utenti o dagli stessi fruibili (es. solarium, bar, sauna etc.);
- per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per attrezzature, i piccoli attrezzi o gli attrezzi mobili per attività ginniche a corpo piccoli attrezzi o gli attrezzi mobili per attività ginniche a corpo libero ed aerobica in genere, le macchine e le attrezzature per l'allenamento dell'apparato cardiovascolare, le macchine e le attrezzature fisse per l'allenamento dell'apparato muscolare ed ogni altro strumento necessario allo svolgimento dell'attività fisica e motoria;
- per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune concede l'uso e la conduzione dell'impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per corrispettivo, l'importo che l'amministrazione comunale può corrispondere al concessionario o al gestore degli impianti senza rilevanza imprenditoriale;
- per tariffa, la somma che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore dell'impianto;
- per canone, l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti sportivi;

Articolo 2 **Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti scolastici, etc.).

Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volto a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi compresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa igienica e di sicurezza.

Il Comune riconosce il diritto al gioco ed al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività.

Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi

forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona, lo sviluppo della vita di relazione, l'integrazione sociale e la leale competitività.

Il Comune, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercita le funzioni ad esso attribuite dall'art. 5, della L.R. n.18 del 25.11.2013.

Articolo 3 **Individuazione degli impianti sportivi comunali**

Gli impianti sportivi sono classificati in:

- ✓ Campo sportivo "Roberto Tiri"
- ✓ Campetto polivalente in largo Braida
- ✓ Campo pallavolo/basket in "Via Provinciale"

L'ordine di priorità delle attività sportive che possono essere svolte nei singoli impianti è il seguente:

- a) svolgimento di attività agonistica
- b) svolgimento di attività giovanile
- c) svolgimento di attività per soggetti diversamente abili
- d) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale
- e) sport di cittadinanza
- f) attività sportiva istituzionale

Articolo 4 **Classificazione delle attività sportive**

Le attività che vengono svolte negli impianti sportivi comunali sono classificate nel seguente modo:

- a) **attività agonistica**, nella quale rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI;
- b) **attività giovanile**, nella quale rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile;
- c) **attività per soggetti diversamente abili**, nella quale rientrano quelle attività sportive rivolte alle persone diversamente abili la cui pratica è considerata un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica;
- d) **attività occasionale**, ricreativa del tempo libero ed amatoriale, nella quale rientrano quelle attività svolte da oggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva; l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati;
- e) **sport di cittadinanza**, inteso come qualsiasi forma di attività motoria con finalità ludico-ricreative svolta in favore di persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui;
- f) **attività sportiva istituzionale**, è lo scopo ideale dell'associazione; esso deve essere un obiettivo di utilità generale/collettiva, e non può essere in alcun modo un'attività economica: non che questa non possa essere esercitata, ma non deve essere lo scopo principale.

Articolo 5

Distinzione degli impianti sportivi comunali

Le strutture sportive comunali vengono classificate in:

- **IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA;**
- **IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA.**

A) **Gli impianti sportivi con rilevanza economica** sono quelli che per le loro particolari caratteristiche strutturali e dimensioni possono essere remunerativi ed in grado di produrre reddito per il gestore, in quanto idonei allo svolgimento di pratiche sportive, anche multidisciplinari, ed in grado di offrire all'utenza servizi complementari, anche commerciali, di natura accessoria.

B) **Gli impianti sportivi senza rilevanza economica** non possono essere remunerativi ed in grado di produrre reddito per il gestore in quanto impianti periferici con caratteristiche strutturali di base e dimensioni limitate privi di qualsiasi altro servizio di natura accessoria e idonei unicamente alla pratica sportiva giovanile, dilettantistica ed amatoriale.

Per quanto riguarda gli impianti di cui al punto A) e B) è facoltà della Giunta Comunale di prevedere le destinazioni d'uso in tutto o in parte.

Articolo 6

Quadro delle competenze

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- i Dirigenti/ Responsabili di E.Q..
- **Competono al Consiglio Comunale** i poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:
 - la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
 - la individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;
- **Compete alla Giunta Comunale:**
 - individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine all'assegnazione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - approvare gli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
 - determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti non a rilevanza economica ed i canoni per le gestioni.
- **Compete ai Responsabili di E.Q.:**
 - rilasciare assegnazioni in uso degli impianti sportivi;
 - stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
 - curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
 - verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica;
 - esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 7

Assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi sono assegnati in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti della disponibilità.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti d'autorità comunale.

L'assegnazione in uso degli impianti dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione medesima.

Articolo 8

Modalità e criteri di assegnazione in uso

Il Comune assegna l'uso degli impianti sportivi, ripartendo il monte ore disponibile in ciascun impianto in maniera proporzionale, sulla base dei sotto descritti ordini di priorità:

✓ ordine di priorità per tipologia d'utenza

a) scuole di istruzione primaria e secondaria, enti di promozione sportiva, associazioni sportive e/o di tipo sociale aventi sede nel Comune di Auletta;

b) enti di promozione sportiva, associazioni sportive e/o di tipo sociale non aventi sede nel Comune di Auletta ma che organizzano attività sportive con il significativo coinvolgimento della collettività locale;

c) aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;

d) soggetti non sportivi non aventi finalità di lucro;

e) soggetti sportivi e non sportivi aventi finalità di lucro;

✓ ordine di priorità per attività

a) per attività agonistica - livello dei campionati federali.

b) per attività giovanile - numero di tesserati (elenco nominativo con relativi numeri di tessera).

c) per attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale - entità quote di iscrizione e/o di partecipazione.

Nella ripartizione oraria di ogni singolo impianto, vanno considerate le eventuali assegnazioni concesse all'utente richiedente anche nelle altre strutture comunali.

L'assegnazione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente ad una stagione sportiva ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

Le istanze di assegnazione, su appositi moduli predisposti dall'ufficio competente del Comune, per l'uso degli impianti sportivi relative alla stagione sportiva successiva dovranno essere presentate preferibilmente entro e non oltre il termine del 30 giugno:

- all'Ufficio Tecnico tramite l'Ufficio Protocollo del Comune di Auletta;
- direttamente al gestore nel caso di impianto sportivo concesso o affidato in gestione (anche a rilevanza economica), il quale ne curerà l'iter amministrativo secondo quanto previsto dal successivo art.16.

Le istanze di assegnazione pervenute dopo il citato termine non potranno modificare la programmazione effettuata e saranno valutate solo in relazione alla disponibilità di spazi negli impianti richiesti o a seguito di rinunce da parte di altri utenti.

Le istanze di assegnazione in uso per le attività di breve durata devono essere inoltrate, almeno sette giorni prima dell'inizio delle medesime:

- all'Ufficio Tecnico per gli impianti sportivi non concessi o affidati in gestione e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Auletta;
- direttamente al gestore nel caso di impianto sportivo concesso o affidato in gestione, il quale ne curerà l'iter amministrativo acquisendo il nulla osta del Comune di Auletta.

In caso di istanze di assegnazione superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità degli sport praticati, il Responsabile di E.Q. può stabilire limiti massimi di assegnazione oraria per ciascuna tipologia di sport.

L'assegnazione in uso delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale sia di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno la precedenza di norma sugli allenamenti.

Sulla base dei criteri di cui al primo comma e di eventuali criteri deliberati con atto di Giunta, il competente Responsabile di E.Q. dell'Ufficio Tecnico per gli impianti non concessi in gestione redige un piano di utilizzo annuale, in base alla disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le autorizzazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

L'orario assegnato si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente, ferma restando la possibilità di rinuncia degli spazi come contemplato al successivo articolo 10.

Articolo 9

Modalità di utilizzo

Ricevuta l'autorizzazione e prima dell'inizio dell'attività, l'assegnatario è tenuto a consegnare al gestore, o all'Ufficio Tecnico nel caso di impianti non concessi in gestione, l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tecnico, debitamente sottoscritto, in base al quale si impegna:

- a) a salvaguardare il patrimonio comunale;
- b) ad osservare le norme di buon comportamento, del corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti, nonché delle norme di sicurezza, di igiene e di altre disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, attinenti alla tipologia dell'impianto e all'uso che ne viene fatto;
- c) a vigilare affinché gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, mantengano un comportamento civile;
- d) a frequentare l'impianto con abbigliamento e calzature idonee;
- e) a risarcire i danni che dovessero essere arrecati alla struttura, alle attrezzature ed ai servizi annessi, fermo restando che il legale rappresentante o il singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, risponde sul piano patrimoniale quale fideiussore ai sensi di legge;
- f) ad utilizzare e far utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso in conformità alle normative tecniche e di sicurezza attinenti alla tipologia dell'impianto stesso e in conformità al regolamento comunale vigente in materia;
- g) a sollevare l'Amministrazione Comunale, o suo concessionario, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi;
- h) a sollevare e garantire l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia richiesta risarcitoria, patrimoniale e/o non patrimoniale, dovesse essere formulata per fatti o comportamenti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo comunale sopra indicato;
- i) ad adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare la piena

integrità dell'impianto e restituire l'impianto, al termine di ogni utilizzo, nelle stesse condizioni in cui esso si trovava all'inizio dell'utilizzo;

j) a segnalare tempestivamente al gestore, o in mancanza al Comune, ogni danno alle strutture e alle attrezzature assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento inconveniente che possa causare pericolo e/o ammanchi e/o cattivo funzionamento; in caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura;

k) a non cedere a terzi, anche solo parzialmente, gli spazi assegnati;

l) a rispettare la normativa vigente in materia di dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE);

m) a provvedere direttamente alla copertura assicurativa dei partecipanti all'attività sportiva e/o ricreativa da svolgere nell'impianto;

n) a corrispondere la relativa tariffa d'uso nei tempi e con le modalità previsti nel regolamento;

o) a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse ritenere necessarie e opportune in relazione ai singoli impianti e al relativo utilizzo;

Per gli impianti nei quali non prestano servizio, anche in via temporanea, addetti comunali, l'assegnatario è tenuto a comunicare all'Ufficio Tecnico il referente al quale è conferita la diretta responsabilità, anche nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per quanto concerne il comportamento degli utenti e l'idonea pulizia di tutti i locali utilizzati una volta terminata l'attività.

Il gestore è tenuto ad acquisire dagli assegnatari il modello predisposto dall'Ufficio Tecnico e a trasmetterlo al predetto Ufficio Tecnico entro 20 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione concessa dal medesimo ufficio; in mancanza le attività oggetto di autorizzazione saranno considerate sospese.

Nel caso di impianti sportivi non concessi in gestione, l'assegnatario trasmette all'Ufficio Tecnico entro 20 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il modello predisposto dal predetto Ufficio Tecnico; in mancanza le attività oggetto di autorizzazione saranno considerate sospese.

Articolo 10

Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

In mancanza di tali richieste, gli spazi ritorneranno nella disponibilità del gestore anche qualora determinassero il superamento del limite percentuale di cui all'art.16.

Articolo 11

Sospensione e revoca delle autorizzazioni

L'Ufficio Tecnico può temporaneamente sospendere le autorizzazioni, avvisando i soggetti interessati, ove possibile con almeno sette giorni di anticipo, qualora lo ritenesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, anche non organizzate direttamente dal Comune, per l'esecuzione di lavori di manutenzione o per interventi di natura tecnica e quando individua situazioni che pregiudichino l'agibilità degli impianti.

Le autorizzazioni vengono revocate:

a) per il mancato rispetto delle modalità di utilizzo di cui al precedente art. 9;

b) per il mancato pagamento delle tariffe nei termini di cui al successivo art.23, con conseguente divieto di utilizzare qualsiasi altro impianto comunale sino alla regolarizzazione della situazione debitoria;

c) per la mancata ottemperanza degli obblighi assunti rispetto al comportamento degli utenti ed all'idonea pulizia di tutti i locali utilizzati negli impianti nei quali non prestano servizio, anche in via temporanea, addetti comunali;

d) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

e) per motivi di interesse pubblico.

In caso di sospensione o revoca, nessun tipo di indennizzo o rivalsa è dovuto dall'Amministrazione Comunale all'assegnatario.

Articolo 12

Destinazione d'uso degli impianti sportivi

In ogni impianto sportivo è ammesso lo svolgimento delle manifestazioni o attività sportive per le quali l'impianto stesso è omologato o opportunamente attrezzato.

L'Amministrazione Comunale garantirà comunque la fruibilità degli impianti sportivi comunali anche per lo svolgimento di manifestazioni ed attività non sportive, previa acquisizione da parte dei soggetti organizzatori di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative regolanti la materia.

Nell'utilizzo degli impianti tutta l'utenza è tenuta al rigoroso rispetto di quanto disposto dai competenti organi in materia di omologazione e di agibilità, con particolare riferimento alla presenza di pubblico.

In ogni caso le manifestazioni e le attività sportive hanno la priorità rispetto a quelle non sportive.

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 13

Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

Ove il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi si applica l'art. 6 del D. Lgs.n. 38/2021.

Tenuto conto della distinzione di cui all'art.5, relativamente alla rilevanza economica o meno degli impianti sportivi comunali, sono individuati i seguenti modelli di gestione degli impianti sportivi:

A) Impianti sportivi con rilevanza economica.

Gli impianti sportivi con rilevanza economica sono riconducibili al modello della "**concessione di servizi**" e devono essere affidati nel rispetto delle previsioni di cui all'art.164 e seguenti del Codice dei Contratti.

La concessione di servizi è costituita da un contratto a titolo oneroso tra il Comune ed un soggetto per la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto della convenzione o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al gestore del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi.

Tale tipologia di gestione si caratterizza per essere remunerativa ed in grado di produrre reddito in modo significativo secondo metodi imprenditoriali.

La redditività deve essere valutata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'Ente per soddisfare i bisogni della collettività, alle specifiche modalità di gestione, ai costi ed oneri di manutenzione (anche straordinaria ove previsto), alla struttura tariffaria per l'utenza, alla praticabilità di attività accessorie salvo altro.

B) Impianti sportivi privi di rilevanza economica

Per la gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica possono configurarsi i seguenti modelli di esternalizzazione da individuarsi secondo l'indirizzo della Giunta Comunale:

B.1) **“concessione di bene pubblico”** sottratta all’applicazione del Codice dei contratti ma sottoposta ai principi ivi previsti nonché a quelli compatibili di cui alla L.R. 25 novembre 2013 n. 18.

Tale fattispecie si caratterizza per la finalità di utilizzo del bene pubblico da parte del gestore senza che sia svolto un "servizio pubblico" ovvero sia svolto non in modo prevalente. L’oggetto del contratto è l’uso del bene pubblico. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune.

B.2) **“appalto di servizi”** che prevede la prevalenza di un servizio reso da parte del gestore per conto dell’Amministrazione a favore della collettività; la gestione dell’impianto sportivo assume pertanto un carattere meramente strumentale rispetto all’erogazione del "servizio pubblico".

L’oggetto del contratto è il servizio da rendere alla comunità.

In tale ipotesi, in applicazione del principio di concorrenza, la procedura è rivolta a tutti gli "operatori economici" ed i criteri di selezione di cui alla L.R. 25 novembre 2013 n. 18. potranno essere applicati ove compatibili.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune.

Tale fattispecie si caratterizza, altresì, per l’assenza di rischio operativo in capo al gestore e deve essere affidato secondo le specifiche disposizioni del vigente Codice dei contratti.

B.3) **convenzioni stipulate con soggetti del Terzo Settore** ai sensi del D.Lgs.n.117/2017 (Codice del Terzo settore) che manifesteranno il loro interesse a collaborare con il Comune di Auletta nell’ambito della gestione degli impianti sportivi comunali, nel rispetto della normativa di riferimento vigente.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune.

Nelle ipotesi di cui ai punti B.1 e B.3, la gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica è affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di idonei requisiti che tengano conto, in particolare, della:

- rispondenza dell’attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate;
- esperienza nella gestione degli impianti sportivi pubblici;
- qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- livello di attività svolta;
- attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo;
- numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto.

Il Comune può individuare ulteriori elementi di valutazione, anche con riferimento all’economicità di gestione, alla progettualità della gestione, alla multidisciplinarietà ed alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate, con particolare riferimento ad eventuali agevolazioni in favore di soggetti diversamente abili e di giovani le cui famiglie versano in condizioni economiche particolarmente precarie.

Il totale dei valori assegnati per tali ulteriori elementi di valutazione non potrà superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti gli elementi individuati.

In ogni caso ai requisiti di partecipazione ed agli elementi di valutazione saranno attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro ed adeguatamente pubblicizzati nel bando, in sede di gara.

Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di affidamento le società e le associazioni sportive che, pur avendone l’obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all’art. 6 della L.376/2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

L’uso degli impianti sportivi, improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, deve essere garantito anche alle società ed associazioni sportive non affidatarie che ne fanno richiesta, pena la revoca dell’affidamento.

Fra l'Amministrazione Comunale e il gestore va sottoscritta apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Ufficio tecnico e che dovrà essere compatibile alle specificità di ogni singolo affidamento anche in relazione alla disciplina di legge presupposta.

Articolo 14

Competenze del gestore e dell'Amministrazione Comunale

Sono posti a carico del gestore i seguenti oneri: apertura e chiusura dell'impianto, custodia, sorveglianza, adeguata pulizia, spese di funzionamento (energia elettrica, acqua, gas, tassa igiene ambientale, telefono, prodotti per pulizia) e le spese per la manutenzione ordinaria e piccole manutenzioni straordinarie il cui valore massimo sarà definito in sede di affidamento.

Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla straordinaria manutenzione e di quelli ritenuti formalmente indispensabili per la funzionalità e per l'utilizzo a cui gli impianti sono destinati.

Articolo 15

Corrispettivi di gestione e canoni annui

Per le gestioni degli impianti sportivi con rilevanza economica non è prevista l'erogazione di alcun corrispettivo in favore del gestore.

Per le gestioni degli impianti sportivi senza rilevanza economica l'Amministrazione Comunale potrà erogare ai gestori, per tutta la durata delle relative convenzioni, un corrispettivo finanziario annuo che, nel caso in cui la Giunta non abbia definito criteri oggettivi di ripartizione, sarà determinato sulla base delle risorse economiche disponibili a bilancio e del consolidato storico dei corrispettivi annui erogati per ogni singolo impianto nelle tre annualità precedenti.

Gli eventuali corrispettivi annui potranno essere corrisposti in due rate semestrali.

Al fine di verificare la corretta gestione dell'impianto sportivo, l'Ufficio Tecnico si riserva la facoltà di richiedere al gestore il rendiconto annuale dell'esercizio gestionale nonché il bilancio societario ufficiale o quant'altro all'uopo necessario.

I gestori di cui all'art.13 lett.B.1 dovranno corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone annuo tenuto conto dell'utilizzazione dell'impianto e delle relative attrezzature di proprietà comunale.

Gli importi dei canoni sono determinati e/o modificati dalla Giunta Comunale.

Articolo 16

Assegnazione spazi degli impianti in gestione

Gli spazi degli impianti concessi in gestione sono assegnati dal gestore, sulla base di quanto stabilito nei precedenti art. 7, 8 e 9.

Il gestore per ogni stagione sportiva deve presentare, a decorrere dal 1° luglio e non oltre il 15 agosto di ogni anno, il calendario e i relativi orari delle attività sportive che intende svolgere all'Ufficio Tecnico che provvederà alla verifica della sua regolarità ed alla sua approvazione.

Lo schema avrà validità solo una volta approvato dall'Ufficio Tecnico, che in caso di controversie avrà la facoltà di applicare lo schema orario dallo stesso ritenuto più congruo.

Nel caso di attività e/o di manifestazioni di breve durata, o comunque non stagionali, prima di rilasciare la relativa assegnazione, o di esprimere il relativo diniego, i gestori dovranno preventivamente acquisire il nulla osta dell'Ufficio Tecnico, in mancanza del quale le attività e/o le manifestazioni saranno da intendersi non autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Negli impianti ove sia strutturalmente possibile, il gestore può adibire uno o più spazi per lo

sviluppo ed il coordinamento delle proprie attività organizzative e di gestione, dietro formale autorizzazione dell'Ufficio tecnico e sempre che non venga arrecato alcun pregiudizio al normale svolgimento della pratica sportiva dell'utenza.

Articolo 17

Responsabilità verso terzi

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il gestore.

Il gestore può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

Articolo 18

Durata della gestione degli impianti sportivi comunali

Le gestioni di tutti gli *impianti sportivi comunali senza rilevanza economica* hanno la durata di anni 3 (tre).

Tale durata può essere rinnovata per un periodo massimo di ulteriori anni 3 (tre), ripetendo gli stessi servizi del triennio precedente e previa espressa previsione indicata nel bando di gara per l'affidamento, qualora il gestore si impegni a realizzare a propria cura e spesa opere quali migliorie, adattamenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, che dovranno comunque rivestire carattere meramente accessorio ossia costituire solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio.

Tali opere dovranno essere formalmente approvate dall'Amministrazione Comunale nonché preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico.

L'eventuale rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) dovrà essere debitamente formalizzato con la sottoscrizione di una nuova convenzione.

Relativamente alla gestione di *impianti sportivi con rilevanza economica*, la durata della gestione è stabilita in conformità alle previsioni del Codice dei contratti, tenuto conto della valutazione del Piano Economico Finanziario.

È esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito della concessione.

Nessun onere finanziario diretto o indiretto che copra in tutto o in parte l'investimento sia in conto capitale sia in conto corrente può derivare a carico dell'amministrazione comunale.

Alla scadenza dell'affidamento, il gestore non potrà mai pretendere indennizzi, rimborsi ovvero avanzare qualsiasi tipo di rivalsa comunque denominata per gli interventi di valorizzazione di cui sopra.

Tutto quanto realizzato dal gestore, incluse le opere di miglioria, resterà acquisito alla proprietà del Comune laddove non possa essere rimosso senza arrecare pregiudizio alcuno all'impianto.

È garantito il recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione comunale per mutate e giustificate esigenze ed interessi da tutelare.

Articolo 19

Rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento di impianti sportivi privi di rilevanza economica

L'art. 5 del D. Lgs. n. 38/2021 si applica agli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, siano essi inutilizzati o affidati in gestione a terzi in deroga all'art.13 del presente regolamento.

La convenzione tiene conto della specificità di tale previsione legislativa e le altre disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto compatibili.

Articolo 20

Sfruttamento pubblicitario e subconcessione

Il gestore è autorizzato ad installare materiale promo pubblicitario all'interno dell'impianto affidato a condizione che l'esposizione del materiale medesimo venga effettuata nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative regolanti la materia.

Tutte le imposte di pubblicità sono a carico del richiedente.

I materiali promo pubblicitari potranno essere esposti unicamente per la durata della gestione concessa o della concessione in uso dell'impianto, dopodiché dovranno essere rimossi a cura dei richiedenti.

È fatto divieto al gestore di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della gestione e/o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca della convenzione stessa.

Articolo 21

Revoca delle concessioni di gestione

Sono considerati motivi di revoca della concessione di gestione:

- a) reiterate ed accertate mancanze o negligenze nel funzionamento e nella manutenzione degli impianti;
- b) reiterato mancato pagamento di canoni e/o utenze;
- c) applicazione di tariffe non preventivamente determinate o autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- d) mancato rispetto della modalità di assegnazione degli spazi;
- e) reiterate violazioni delle norme contenute nel presente regolamento;
- f) mancata custodia degli impianti ed annesse attrezzature e servizi negli orari di apertura;
- g) mancata ed ingiustificata effettuazione delle opere di miglioria di cui al precedente articolo 18 nei tempi e nei modi previsti nel provvedimento di rinnovo della convenzione.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di revocare la gestione di un impianto in caso di conclamate cause di forza maggiore.

Articolo 22

Funzioni di controllo

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, anche attraverso sopralluoghi presso gli impianti, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni, secondo le modalità previste nelle stesse.

TITOLO IV TARIFFE

Articolo 23 Determinazione tariffe

Le tariffe per le attività diverse da quelle organizzate direttamente dal gestore, **in tutti gli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica** concessioni uso o in gestione, sono determinate e periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe vengono diversificate in base alla classificazione delle attività sportive di cui al precedente articolo 4, al livello dei singoli impianti, al costo di gestione dei medesimi, alle tipologie di utilizzo da parte degli utenti ed all'intento di favorire particolarmente l'accesso ai giovani.

Qualora dovesse essere consentito l'utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive, la tariffa potrà essere adeguatamente maggiorata.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa, in luogo accessibile e ben visibile, una tabella indicante le tariffe vigenti.

Articolo 24 Modalità di pagamento per gli impianti non a rilevanza economica

Al fine di prevenire comportamenti scorretti o non improntati alla massima serietà da parte dell'utenza rispetto agli obblighi assunti, il pagamento dell'importo totale dovuto dovrà avvenire nelle percentuali che verranno fissate in sede di affidamento.

Le tariffe riferite alle attività occasionali ed alle manifestazioni di breve durata, dovranno essere corrisposte anticipatamente in unica soluzione, salvo diverso accordo con il gestore.

L'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito per le attività rivolte a soggetti diversamente abili che non prevedano quote d'iscrizione ed alle scuole dell'obbligo cittadine che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e compatibilmente con le attività già programmate, per lo svolgimento di attività sportive didattiche e propedeutiche.

Gli introiti delle tariffe d'uso spettano ai gestori, i quali potranno riscuotere quanto dovuto dai fruitori.

I gestori sono tassativamente tenuti a rilasciare all'utenza l'attestazione di pagamento.

È fatto assoluto divieto al gestore di praticare alcun tipo di tariffa che non sia stata determinata dall'Amministrazione Comunale.

Tale articolo non si applica per gli impianti a rilevanza economica.

Articolo 25 Concessione a titolo gratuito

L'Amministrazione Comunale può concedere a titolo gratuito, previo apposito atto deliberativo di Giunta, l'utilizzo degli impianti comunali, qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- a) manifestazioni ed attività di particolare rilievo internazionale e nazionale;
- b) manifestazioni ed attività con particolari riflessi per la promozione dello sport giovanile e/o dell'immagine del Comune e delle sue peculiarità;
- c) manifestazioni ed attività aventi finalità benefiche.

Non è concedibile l'utilizzo gratuito per le manifestazioni che prevedono introiti derivanti da incasso da spettatori e/o quote di partecipazione, sponsorizzazioni e pubblicità.

Tale articolo non si applica per gli impianti a rilevanza economica.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26
Eventi di protezione civile

In caso di calamità naturali e/o di grandi eventi che richiedessero l'immediata disponibilità di spazi pubblici per fronteggiare situazioni inerenti alla protezione civile, tutti gli impianti potranno essere utilizzati, senza preavviso alcuno e senza che né gestore né utenza possa pretendere nessun tipo di indennizzo, rimborso o rivalsa.

Articolo 27
Rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge applicabili in materia.

Articolo 28
Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.